

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
A6-0073/2004

17.12.2004

**\*\*\*II**

## **RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA**

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (16182/2003 – C6-0112/2004 – 2002/0124(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Manuel Medina Ortega

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
PROCEDURA .....	14



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

(16182/2003 – C6-0112/2004 – 2002/0124(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (16182/2003 – C6-0112/2004),
  - vista la sua posizione in prima lettura<sup>1</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 0244)<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
  - visto l'articolo 62 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0073/2004),
1. modifica come segue la posizione comune;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1  
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

***(3 bis) Spesso non si perviene alla liquidazione di un sinistro provocato da un veicolo con rimorchio in quanto, sebbene la targa del rimorchio sia nota, è impossibile identificare l'autoveicolo che lo traina e la relativa assicurazione.***

<sup>1</sup> P5\_TA(2003) 0446.

<sup>2</sup> GÜ C 227 E del 24.9.2002, p. 387.

***Occorre pertanto armonizzare le relative disposizioni vigenti negli Stati membri ed equiparare il rimorchio ad un autoveicolo. A tale fine, è necessario definire la nozione di rimorchio.***

Emendamento 2  
CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

***(7 bis) Le spese necessarie e adeguate dell'azione legale (consulenza legale, periti medici e periti tecnici, spese di giudizio) devono essere rimborsate almeno quando il danno è provocato da un sinistro che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2000/26/CE.***

*Motivazione*

*Per i sinistri che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2000/26/CE (sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello della vittima) non si può negare che può essere necessario valersi dell'assistenza legale, ricorrere a periti, ed eventualmente sostenere i costi dell'azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio diritto. Se necessarie ed adeguate, tali spese sono incontestabilmente parte del danno materiale, poiché la parte lesa non avrebbe dovuto sostenerle se non si fosse verificato l'evento dannoso, cioè il sinistro. Esse devono perciò essere rimborsate.*

Emendamento 3  
CONSIDERANDO 10

(10) Un elemento fondamentale che assicura la protezione delle vittime è costituito dall'obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa ***almeno per*** determinati importi minimi. Gli importi minimi previsti dalla direttiva 84/5/CEE dovrebbero non solo essere aggiornati per tener conto dell'inflazione, ma dovrebbero anche essere maggiorati per migliorare la protezione delle vittime. Per facilitare l'introduzione di tali importi minimi, si dovrebbe stabilire un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero aumentare gli

(10) Un elemento fondamentale che assicura la protezione delle vittime è costituito dall'obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa ***oltre*** determinati importi minimi. Gli importi minimi previsti dalla direttiva 84/5/CEE dovrebbero non solo essere aggiornati per tener conto dell'inflazione, ma dovrebbero anche essere maggiorati per migliorare la protezione delle vittime. ***L'importo minimo di copertura per i danni alle persone deve essere calcolato in modo tale da indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato danni molto gravi, tenendo conto della ridotta***

importi ad almeno la metà dei livelli entro trenta mesi dalla data di attuazione.

*frequenza dei sinistri che coinvolgono più vittime e dell'esiguo numero di casi in cui più vittime subiscono danni molto gravi nel corso di un unico e medesimo sinistro. Un importo minimo di copertura pari a EUR 1.000.000 per vittima e a EUR 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, costituisce un importo ragionevole ed adeguato.* Per facilitare l'introduzione di tali importi minimi, si dovrebbe stabilire un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero aumentare gli importi ad almeno la metà dei livelli entro trenta mesi dalla data di attuazione.

Emendamento 4  
CONSIDERANDO 18

(18) Dovrebbero essere intraprese iniziative affinché divenga più agevole ottenere una copertura assicurativa per i veicoli importati da uno Stato membro in un altro, anche se il veicolo non è ancora immatricolato nello Stato membro di destinazione. È opportuno **introdurre** una deroga temporanea alla regola generale per la determinazione dello Stato membro ove il rischio è situato. Per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data in cui il veicolo è consegnato, reso disponibile o spedito all'acquirente, dovrebbe essere considerato Stato membro dove è situato il rischio lo Stato membro di destinazione.

(18) Dovrebbero essere intraprese iniziative affinché divenga più agevole ottenere una copertura assicurativa per i veicoli importati da uno Stato membro in un altro, anche se il veicolo non è ancora immatricolato nello Stato membro di destinazione. È opportuno **accordare** una deroga temporanea alla regola generale per la determinazione dello Stato membro ove il rischio è situato. Per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data in cui il veicolo è consegnato, reso disponibile o spedito all'acquirente, dovrebbe essere considerato Stato membro dove è situato il rischio lo Stato membro di destinazione.

Emendamento 5  
CONSIDERANDO 23 BIS (nuovo)

***(23 bis) Il rimorchio rappresenta di per sé una fonte di pericolo, indipendentemente dal veicolo trainante. Parrebbe pertanto giustificato equiparare il rimorchio ad un autoveicolo ai fini di tutte le disposizioni, incluse quelle relative alla copertura***

***obbligatoria.***

Emendamento 6  
CONSIDERANDO 23 TER (nuovo)

***(21 ter) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>1</sup>, letto in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) del medesimo regolamento, la parte lesa può citare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui è domiciliata.***

---

<sup>1</sup> ***GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13)***

Emendamento 7  
CONSIDERANDO 23 QUATER (nuovo)

***(23 bis) In vari Stati membri i rapporti di incidente elaborati dalla polizia, dall'autorità giudiziaria o da altre autorità sono messi a disposizione delle vittime e degli assicuratori solo tardivamente – quando lo sono – il che ritarda la liquidazione dei danni e comporta costi supplementari. La creazione di un sito Internet pubblico come punto di raccolta centralizzata di tali documenti che permetta a tutti gli interessati di accedere agli stessi potrebbe rappresentare la soluzione migliore per tali Stati membri.***

Emendamento 8  
ARTICOLO 1, PUNTO – 1 (nuovo)  
Articolo 1, punto 1 (direttiva 72/166/CEE)

**1) All'articolo 1, il punto 1 è sostituito dal seguente:**

**"Ai fini della presente direttiva, si intende per:**

**1. "veicolo": qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata;**

**1 bis. "rimorchio": qualsiasi roulotte o rimorchio ad uno o più assi con un peso massimo consentito superiore a 750 kg destinato ad essere trainato da un veicolo a motore, a prescindere dal fatto che vi sia agganciato;"**

Emendamento 9  
ARTICOLO 2  
Articolo 1, paragrafo 1 (direttiva 84/5/CEE)

1. L'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.

1. L'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone **nonché, se il danno è provocato da un sinistro che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2000/26/CE, le spese necessarie ed adeguate dell'azione legale.**

*Motivazione*

*Per i sinistri che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2000/26/CE (sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello della vittima) non si può negare che può essere necessario valersi dell'assistenza legale, ricorrere a periti, ed eventualmente sostenere i costi dell'azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio diritto. Se necessarie ed adeguate, tali spese sono incontestabilmente parte del danno materiale, poiché la parte lesa non avrebbe dovuto sostenerle se non si fosse verificato l'evento dannoso, cioè il sinistro. Esse devono perciò essere rimborsate.*

Emendamento 10  
Articolo 1, paragrafi 2 e 3 (Direttiva 84/5/CEE)

2. Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l'assicurazione sia obbligatoria almeno per gli importi seguenti:

a) nel caso di danni alle persone, 1 000 000 EUR per vittima; **al posto di tale importo gli Stati membri possono prevedere un importo minimo di 5 000 000 EUR** per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

b) nel caso di danni alle cose, 1 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

Gli Stati membri **dispongono di** un periodo transitorio **di** cinque anni dalla data di attuazione della direttiva 2004/ /CE + del Parlamento europeo e del Consiglio, del ....., che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli \*, **per aumentare gli importi di garanzia fino al livello richiesto dal** presente paragrafo.

Entro 30 mesi dalla data di attuazione della direttiva 2004/ /CE +, gli Stati membri devono aumentare gli importi di garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti nel presente paragrafo.

3. **Gli importi di cui al paragrafo 2 sono riveduti ogni cinque anni al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE), previsto dal**

2. Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l'assicurazione sia obbligatoria almeno per gli importi seguenti:

a) nel caso di danni alle persone, **un importo minimo di copertura pari a 1 000 000 EUR per vittima e a 5 000 000 EUR** per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

b) nel caso di danni alle cose, 1 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

**Ove opportuno, gli Stati membri possono stabilire** un periodo transitorio **fino a** cinque anni dalla data di attuazione della direttiva 2004/ /CE + del Parlamento europeo e del Consiglio, del ....., che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli \* **entro il quale adeguare i propri importi minimi di copertura agli importi di cui al** presente paragrafo.

**Gli Stati membri che stabiliscono il suddetto periodo transitorio ne informano la Commissione e indicano la durata del periodo transitorio.**

Entro 30 mesi dalla data di attuazione della direttiva 2004/ /CE +, gli Stati membri devono aumentare gli importi di garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti nel presente paragrafo.

3. **Ogni cinque anni, a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva 2004/.../CE+ o dal termine del periodo transitorio di cui al paragrafo 2, gli**

regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati \*\*. **La prima revisione viene effettuata cinque anni dopo l'entrata in vigore della direttiva 2004/.../CE +.**

Gli importi sono adeguati automaticamente. Essi sono aumentati della variazione percentuale indicata dall'IPCE per il periodo pertinente, vale a dire il quinquennio immediatamente precedente la revisione, e sono arrotondati ad un multiplo di 10 000 EUR.

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio gli importi adeguati e provvede alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

**importi di cui al suddetto paragrafo sono oggetto di revisione, in linea con** l'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati \*\*.

Gli importi sono adeguati automaticamente. Essi sono aumentati della variazione percentuale indicata dall'IPCE per il periodo pertinente, vale a dire il quinquennio immediatamente precedente la revisione, e sono arrotondati ad un multiplo di 10 000 EUR.

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio gli importi adeguati e provvede alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

#### Emendamento 11

#### ARTICOLO, PUNTO 4

Articolo 4 bis, paragrafo 1 (direttiva 90/232/CEE)

1. In deroga all'articolo 2, lettera d), secondo trattino della direttiva 88/357/CEE \*, quando un veicolo viene **importato** da uno Stato membro in un altro si considera Stato membro nel quale è situato il rischio lo Stato membro di destinazione, a decorrere **dalla data stessa in cui il veicolo è consegnato, reso disponibile o spedito all'**acquirente e per un periodo **massimo** di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.

1. In deroga all'articolo 2, lettera d), secondo trattino della direttiva 88/357/CEE \*, quando un veicolo viene **spedito** da uno Stato membro in un altro si considera Stato membro nel quale è situato il rischio lo Stato membro di destinazione, a decorrere **dall'accettazione della consegna da parte dell'**acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.

#### Emendamento 12

#### ARTICOLO 5, PUNTO -1 (nuovo)

Considerando 16 bis (nuovo) (direttiva 2000/26/CE)

**-1. È inserito il seguente considerando 16 bis:**

**"(16 bis) Ai sensi dell'articolo 11,**

*paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 44/2001<sup>1</sup>, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) del medesimo regolamento, la parte lesa può citare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui essa è domiciliata.*

---

<sup>1</sup> *GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1."*

Emendamento 13

ARTICOLO 5, PUNTO – 1 BIS (nuovo)

Articolo 4, paragrafo 6, lettera a) (direttiva 2000/26/CE)

*- 1 bis. All'articolo 4, paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*"a) l'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario presenti un'offerta d'indennizzo motivata, che comprenda anche il rimborso delle spese necessarie e adeguate dell'azione legale, nel caso in cui la responsabilità non sia contestata e il danno sia quantificato, o"*

Emendamento 14

ARTICOLO 5, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 6 bis (nuovo) (direttiva 2000/26/CEE)

*2 bis. È inserito il seguente articolo:*

*"Articolo 6 bis*

*Organismo centrale*

*Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per creare un sito Internet pubblico nel quale vengono depositati tutti i rapporti di incidente stradale redatti dai servizi di polizia e dai servizi d'urgenza che, una volta trasmessi all'autorità giudiziaria, sono messi a disposizione del pubblico. I dettagli relativi al sito Internet sono messi a disposizione di tutti gli interessati."*

Emendamento 15  
ARTICOLO 5 BIS (nuovo)

*Articolo 5 bis*

*Applicazione ai rimorchi*

***Le disposizioni relative agli autoveicoli contenute nelle direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sono applicate, mutatis mutandis, ai rimorchi.***

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli			
<b>Riferimenti</b>	16182/2003 – C6-0112/2004 – 2002/0124(COD)			
<b>Base giuridica</b>	artt. 47(11), 55, e 95(1)			
<b>Base regolamentare</b>	art. 62			
<b>Prima lettura del PE – P[5]</b>	22.11.2003	P5_TA(2002)0345		
<b>Proposta della Commissione</b>	COM(2002)0244 – C5-0296/2002			
<b>Proposta modificata della Commissione</b>	COM(2004)0351			
<b>Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune</b>	16.9.2004			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	IMCO 16.9.2004			
<b>Relatore</b> Nomina	Manuel Medina Ortega 31.8.2004			
<b>Relatore sostituito</b>	Willi Rothley			
<b>Esame in commissione</b>	27.9.2004	6.10.2004	26.10.2004	23.11.2004
<b>Approvazione</b>	14.12.2004			
<b>Esito della votazione finale</b>	favorevoli: 35 contrari: 0 astensioni: 1			
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Mercedes Bresso, Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Bert Doorn, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Béatrice Patrie, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Phillip Whitehead, Joachim Wuermeling			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Mario Borghezio, André Brie, António Costa, Simon Coveney, Gisela Kallenbach, Alexander Stubb, Ieke van den Burg, Diana Wallis, Stefano Zappalà			
<b>Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Anne Van Lancker			
<b>Deposito – A6</b>	17.12.2004	A6-0073/2004		
<b>Osservazioni</b>	...			